

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Docente: Prof. Avv. Sergio Trovato

(Consulente di società private e amministrazioni pubbliche, Giornalista-Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi” e “Milano Finanza”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia)

Corso di abilitazione online

Con esame di idoneità per il rilascio dell'attestato di abilitazione ai sensi art.1, co. 793 della Legge 160/2019

PRESENTAZIONE




Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per svolgere l'attività di riscossione delle entrate locali e le conseguenti azioni cautelari e esecutive. Obiettivo del corso è anche quello di far conseguire agli interessati l'abilitazione per lo svolgimento delle suddette attività, dopo il superamento di un esame di idoneità, così come previsto dall'articolo 1, comma 793, della legge di bilancio 2020 (160/2019).

Il corso ha anche come obiettivo quello di ottenere la certificazione dell'aggiornamento biennale per coloro che sono già abilitati, come previsto dalla legge. Possono essere nominati funzionari responsabili della riscossione, dopo lo svolgimento del corso e il superamento dell'esame d'idoneità, non solo i dipendenti e funzionari degli enti locali e delle società da essi partecipate, ma anche i dipendenti delle società che esercitano per conto delle amministrazioni locali attività affidate in concessione, purché siano in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Alla nomina dei funzionari, idonei a svolgere le attività di riscossione delle entrate locali, provvede il dirigente o il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi.

RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

**IL DIRIGENTE / IL SOGGETTO APICALE DELL'ENTE/
IL SOGGETTO AFFIDATARIO**

CON PROPRIO PROVVEDIMENTO



NOMINANO



I FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

VENGONO NOMINATI TRA I DIPENDENTI DELL'ENTE O DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEI SERVIZI (IN CONCESSIONE)

REQUISITI:

- **possesso di un diploma di istruzione secondaria**
- **frequenza di un corso di preparazione e qualificazione**
- **superamento di un esame d'idoneità'**

**IL MANTENIMENTO DELL'IDONEITA'
ALL'ESERCIZIO E' SUBORDINATO
ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
BIENNALE TRAMITE APPOSITI CORSI**

**LA NOMINA PUO' ESSERE REVOCATA CON PROVVEDIMENTO
MOTIVATO**

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

DEMANDATE


- **AGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE**

ATTRIBUITE

- **AI SEGRETARI COMUNALI**

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI

1
gennaio 2020



Province, città
metropolitane,
comuni, comunità
montane, unioni di
comuni e consorzi



devono incassare
direttamente le loro
entrate, sia
tributarie che
patrimoniali

VERSAMENTI



- Direttamente all'ente creditore
- Il concessionario non può maneggiare denaro pubblico e riscuotere le entrate degli enti territoriali, non solo quelle derivanti da versamenti spontanei o volontari, ma anche quelle recuperate in seguito alle attività di accertamento e riscossione coattiva



Il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle altre amministrazioni locali va effettuato direttamente sui conti correnti dedicati

ACCESSO AI CONTI CORRENTI DEDICATI

GLI ENTI AL FINE DI CONSENTIRE AI SOGGETTI AFFIDATARI DEI SERVIZI LA VERIFICA E LA RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI, GARANTISCONO L'ACCESSO AI CONTI CORRENTI DEDICATI ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

ADEMPIMENTI

Il tesoriere dell'ente giornalmente accredita sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti

Il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il 10 del mese successivo la rendicontazione ed emette la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente

Dopo 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere accredita a favore del soggetto affidatario le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati

ACCESSO AI DATI

FACILITARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Gli enti e i soggetti affidatari hanno accesso gratuito alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria

L'ente consente ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate

Inoltre hanno accesso telematico per la consultazione di:

Dati catastali e ipotecari

Pubblico registro automobilistico

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

**ENTRATE
TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI**

**IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVE**

**ESAZIONE
IMMEDIATA DELLE
SOMME DOVUTE
DAI DEBITORI**

Riferimento normativo: articolo 1, commi 792 e seguenti, legge 160/2019

**FASE
ACCERTATIVA**

**FASE
ESECUTIVA**

ESPROPRIAZIONE FORZATA

**CARTELLE DI
PAGAMENTO E
INGIUNZIONI**



**NON E' PIU'
RICHIESTA LA
NOTIFICA PER
L'ATTIVITA' DI
RISCOSSIONE**

ACCERTAMENTI ESECUTIVI E ESATTIVI

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO DEVE CONTENERE:

- l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica)
- l'obbligo di pagamento degli importi dovuti

GLI ATTI COSTITUISCONO TITOLO ESECUTIVO

NEGLI ATTI VA INDICATO CHE:

- se verrà omesso il pagamento, saranno attivate le procedure esecutive e cautelari;
- l'ente o il concessionario, in caso di affidamento dell'attività di accertamento, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà all'esecuzione forzata;
- **VA INDICATO INOLTRE IL SOGGETTO CHE PROCEDERÀ ALL'ESECUZIONE FORZATA**

Questi elementi essenziali devono essere riprodotti anche negli atti da notificare al contribuente, qualora siano ricalcolati gli importi dovuti, a titolo di tributo e sanzioni, in seguito al perfezionamento dell'accertamento con adesione

**SE ENTRO 60 GIORNI NON VENGONO
VERSATE LE SOMME RICHIESTE, IL
PAGAMENTO E' INSUFFICIENTE O E'
TARDIVO, NON E' COMUNQUE IRROGABILE
LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL 30
PER CENTO, PREVISTA DALL'ARTICOLO 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 471/1997**

Gli atti non sono immediatamente esecutivi per le sanzioni tributarie, in base a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 472/1997

LA MOTIVAZIONE DEGLI ATTI E LE INFORMAZIONI ESSENZIALI

GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI CONCESSIONARI DEVONO INDICARE

L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento

L'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di impugnazione, con i relativi termini e le modalità per la costituzione in giudizio

L'organo competente al riesame dell'atto in sede di autotutela

Obbligo stabilito dallo

- Statuto dei diritti del contribuente

Mancata indicazione del giudice competente o del termine per ricorrere

- Atto impositivo impugnabile sine die

Ulteriori effetti giuridici

- Può essere contestato l'atto successivo, anche se non è stato proposto ricorso contro l'atto precedente

OBBLIGHI PER GLI ATTI TRIBUTARI

- Devono essere motivati in fatto e in diritto

ULTERIORI OBBLIGHI

- Devono essere allegati gli atti richiamati nella motivazione

ADEMPIMENTO ESCLUSO

- Per gli atti generali (delibere, regolamenti)


CONTESTAZIONE ATTI GENERALI





CONSEGUENZE DELLA DISAPPLICAZIONE

Il giudice pronuncia sul caso sottoposto al suo esame come se l'atto generale non fosse mai stato emanato



EFFETTI DELLA PRONUNCIA

Limitati al caso deciso



SANZIONI TRIBUTARIE

LE VIOLAZIONI SI RIPETONO

OMESSA DICHIARAZIONE

Il contribuente commette una violazione che è soggetta a una sanzione, che va dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto

Riferimenti normativi: Artt. 14 e 16 decreto legislativo 473/1997; art. 12 decreto legislativo 472/1997; art. 10 legge 212/2000; art. 8 decreto legislativo 546/1992

Se un contribuente non presenta all'amministrazione comunale la dichiarazione Tari, Imu o per altri tributi locali

- **Commette una violazione per ogni singola annualità**

La violazione perdura fino a quando il contribuente non la regolarizza

- **Presentando la dichiarazione al comune sul cui territorio è ubicato l'immobile**

Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica

- La sanzione base aumentata dalla metà al triplo

Il cumulo giuridico delle sanzioni si applica

- Ai tributi locali e erariali

Si fa ricorso al cumulo giuridico, con irrogazione di un'unica sanzione

- solo se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale (una sanzione per ogni violazione)

LE IPOTESI DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

IL CONTRIBUENTE NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Se l'omesso pagamento delle imposte e tasse è dovuto a una causa di forza maggiore



NON SI APPLICA L'ESIMENTE

anche se fornisce la prova della mancanza delle risorse economiche per far fronte al pagamento

Riferimenti normativi: Art. 5 e 6 decreto legislativo 472/1997; Art. 10 legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente); Art. 8 decreto legislativo 546/1992

**Non è punibile l'autore della
violazione quando è
determinata**

- da obiettive condizioni di
incertezza di una norma di legge

IPOSTESI DI OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA

Difficoltà d'individuare le disposizioni normative e il loro significato

Mancanza di informazioni amministrative o loro contraddittorietà

Assenza di precedenti giurisprudenziali o esistenza di orientamenti tra loro contrastanti

Divergenza di opinioni dottrinali

Adozione di norme d'interpretazione autentica

POTERI DEL GIUDICE

Non può annullare le sanzioni fiscali d'ufficio, ma solo su istanza dell'interessato

I TEMPI PER RIMEDIARE AGLI ERRORI

Entro 14 giorni dalla commissione della violazione

- Sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base)

Entro 30 giorni dalla commissione della violazione

- Sanzione ridotta all'1,5% (1/10 del 15%)

Entro 90 giorni dalla commissione della violazione

- Sanzione ridotta all'1,66% (1/9 del 15%)

Entro un anno dalla commissione della violazione

- Sanzione nella misura del 3,75% (1/8 del 30%)

Entro 2 anni dalla commissione della violazione

- Sanzione nella misura del 4,28% (1/7 del 30%)

Oltre 2 anni dalla commissione della violazione

- Sanzione nella misura del 5% (1/6 del 30%)

IL PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO AVVIENE CON IL PAGAMENTO

del tributo per
intero, della
sanzione ridotta
e degli interessi

LA SANATORIA È AMMESSA

fino a quando le
violazioni non
vengono
accertate dal
comune

LE VARIE TIPOLOGIE DI SANZIONI

La sanzione ordinaria è pari al 30%

Ridotta al 15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni

Ulteriormente ridotta all'1/% per ogni giorno di ritardo, se non supera i 14 giorni

RIMBORSI

PROVA A CARICO DEI CONTRIBUENTI PER I RIMBORSI

PROCESSO TRIBUTARIO

- L'ente impositore deve provare la fondatezza dell'atto

PROVA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

- Solo se la legge non prevede presunzioni

IL DIRITTO AL RIMBORSO

VA PROVATO DAL CONTRIBUENTE

L'INTERESSATO DEVE

- Produrre la documentazione attestante il diritto alla restituzione
- Presentare la domanda entro il termine di decadenza fissato dalla legge (5 anni)

DECORRENZA DEL TERMINE

**DAL MOMENTO DEL PAGAMENTO O DA QUANDO È
SORTO IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE**



EFFETTI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE QUINQUENNALE

L'interessato non ha più nessuna forma di tutela e non può proporre neppure l'azione di indebitto oggettivo (articolo 2033 del codice civile) innanzi al giudice ordinario, nel termine di prescrizione ordinario decennale

OBBLIGHI DELL'ENTE

Devono essere liquidati il tributo e gli interessi maturati giorno per giorno sulle somme dovute, a partire dalla data del versamento

In caso di omessa presentazione dell'istanza entro il termine

- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

- Può essere impugnato innanzi al giudice tributario

PUÒ ESSERE ANCHE CONTESTATO

- Il silenzio rifiuto dell'ente impositore che si protrae per 90 o 180 giorni

SE L'AMMINISTRAZIONE NON SI PRONUNCIA SULL'ISTANZA PROPOSTA

- Il silenzio può essere impugnato davanti al giudice, ma solo dopo che sia decorso il termine di 90 o 180 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione

DINIEGO ESPRESSO

- Va proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua notificazione

RISCOSSIONE COATTIVA

**DECORSI 30 GIORNI DAL TERMINE
ULTIMO PER IL PAGAMENTO**



ESECUZIONE FORZATA

L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato al recupero dei crediti

Il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni nel caso in cui la riscossione delle somme richieste sia effettuata dallo stesso soggetto che ha svolto l'attività di accertamento

Il blocco temporaneo non si estende alle azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizione d'ipoteca sugli immobili). Allo stesso modo non si applica la sospensione in presenza di accertamenti definitivi, sentenze passate in giudicato o qualora il debitore decada dal beneficio della dilazione.

SOLLECITO DI PAGAMENTO

PRIMA DI AVVIARE AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI È NECESSARIO SPEDIRE UN SOLLECITO DI PAGAMENTO CON IL QUALE IL DEBITORE VA AVVERTITO DELLE CONSEGUENZE DOVUTE AL MANCATO PAGAMENTO

DEBITI NON SUPERIORI A **10.000**
euro

DEBITI NON SUPERIORI A **1.000**
EURO



TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DOPO IL SOLLECITO

30 GIORNI

60 GIORNI (NON PIU' 120 GIORNI)



IN CASO DI INADEMPIMENTO



ESECUZIONE FORZATA

DILAZIONE DELLE ENTRATE LOCALI

PAGAMENTO RATEALE DEI CREDITI DEGLI ENTI LOCALI

- Entrate tributarie e patrimoniali

TEMPI E MODALITÀ DI DILAZIONE DEI DEBITI

- importi superiori a 100 euro
- da 4 a 72 rate mensili
- per importi superiori a 6.000 euro l'ente deve riconoscere un numero di rate non inferiore a 36

SCHEMA DI DILAZIONE DEL DEBITO

- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili
- oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili

PROROGA DILAZIONE DEL DEBITO



È POSSIBILE PROROGARE LA DILAZIONE DEL DEBITO

- solo una volta
- provvedimento dell'ente creditore



MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

In caso di restituzione dell'atto al mittente,
inviare all'indirizzo indicato sull'A.R.

raccomandata A.R.

SE L'ISTANZA NON VIENE ACCOLTA, L'ENTE O IL CONCESSIONARIO POSSONO ADOTTARE MISURE CAUTELARI:

- iscrizione ipotecaria
- fermo amministrativo

ONERI E SPESE

A CARICO DEL DEBITORE I COSTI PER LA REDAZIONE E LA NOTIFICA DEGLI ATTI E ANCHE QUELLI DELLE SUCCESSIVE FASI CAUTELARI E ESECUTIVE

IL DEBITORE È TENUTO A PAGARE:

- **3 per cento in caso di versamento entro il sessantesimo giorno (soglia massima 300 euro)**
- **6 per cento se il pagamento viene effettuato oltre i 60 giorni (soglia massima 600 euro)**

RISCOSSIONE COATTIVA E AZIONI ESECUTIVE

LE FASI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

INGIUNZIONE

**La norma che disciplina
l'ingiunzione di pagamento
è il regio decreto 639/1910**

AZIONI CAUTELARI

TITOLO II DEL DPR 602/1973

Contiene le disposizioni per la riscossione a mezzo ruolo e cartella esattoriale

Nel titolo II sono indicate le procedure cautelari e esecutive

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DPR 602 SONO APPLICABILI E COMPATIBILI CON L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

NATURA DELL'INGIUNZIONE

L'INGIUNZIONE FISCALE È L'ATTO PRELIMINARE E PROPEDEUTICO A TUTTA LA PROCEDURA ESECUTIVA

- Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta
- Dal 2 giugno 1999 non è più necessaria la vidimazione pretorile quale atto amministrativi e i controllo richiesto, essendo venuto meno il potere del pretore di rendere esecutivi gli atti

***L'INGIUNZIONE FISCALE È UN
TITOLO ESECUTIVO, CHE
CONSENTE DI PROCEDERE
ALL'ESECUZIONE FORZATA IN
CASO DI MANCATO PAGAMENTO
DEL DEBITO***

L'INGIUNZIONE FISCALE HA ANCHE LA FUNZIONE DI PRECETTO

- L'ingiunzione fiscale è anche atto di precetto
- Va notificata al debitore
- Deve essere intimato formalmente di adempiere l'obbligo di pagamento risultante dal titolo esecutivo entro un dato termine
- Il debitore va avvertito che in mancanza di pagamento si procederà a esecuzione forzata

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'INGIUNZIONE

DATI DEL DEBITORE

DATI DEL CREDITORE E NATURA DEL CREDITO (tributario-patrimoniale)

DETTAGLIO DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI

TERMINI PER IL PAGAMENTO

MOTIVAZIONE DELL'ATTO

AVVERTENZA CHE IN DIFETTO SI PROCEDERÀ A ESECUZIONE FORZATA

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'INGIUNZIONE

ORGANO O AUTORITÀ AMMINISTRATIVA PRESSO CUI PROMUOVERE IL RIESAME DELL'ATTO IN SEDE DI AUTOTUTELA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI

MODALITÀ, TERMINE E ORGANO GIURISDIZIONALE PRESSO CUI È POSSIBILE PROPORRE RICORSO


SOTTOSCRIZIONE

DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA, L'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DIVIENE DEFINITIVO

ex art. 1, comma 163, legge 296/2006

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

TEMPO TRASCORSO DALLA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE



AZIONI ESECUTIVE

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE



TERRENI E FABBRICATI

PIGNORAMENTO MOBILIARE



MARCHI



BREVETTI



QUOTE DI PARTECIPAZIONE



AZIONI

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI



STIPENDI



PENSIONI



CANONI DI LOCAZIONE



CONTI CORRENTI



ALTRI CREDITI

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, PRIMA DI ISCRIVERE FERMO AMMINISTRATIVO/ IPOTECA, È TENUTO A NOTIFICARE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO/IMMOBILE UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA CONTENENTE L'AVVISO CHE, IN MANCANZA DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE, SI PROCEDERÀ ALL'ISCRIZIONE DI FERMO AMMINISTRATIVO/IPOTECA NEI REGISTRI MOBILIARI/IMMOBILIARI

INGIUNZIONE NOTIFICATA



FERMO AMMINISTRATIVO



INVIO COMUNICAZIONE PREVENTIVA

IL FERMO AMMINISTRATIVO

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE DEL FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI È AVVIATA DALL'AGENTE/UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE CON LA NOTIFICA AL DEBITORE O AI COOBBLIGATI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI DI UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA CONTENENTE L'AVVISO CHE, IN MANCANZA DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI, SARÀ ESEGUITO IL FERMO, SENZA NECESSITÀ DI ULTERIORE COMUNICAZIONE, MEDIANTE ISCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE LO DISPONE NEI REGISTRI MOBILIARI...

- ...SALVO CHE IL DEBITORE O I COOBBLIGATI, NEL PREDETTO TERMINE, DIMOSTRINO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE CHE IL BENE MOBILE È STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA O DELLA PROFESSIONE**



FERMO AMMINISTRATIVO (GANASCE FISCALI) È UNA MISURA CAUTELARE CHE L'AGENTE/UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE, IN PRESENZA DI SOMME NON VERSATE TEMPESTIVAMENTE, PUÒ DISPORRE SUI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI, AEROMOBILI O AUTOSCAFI) DI PROPRIETÀ DEL DEBITORE O DEI COOBBLIGATI SI ESEGUE MEDIANTE ISCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE LO DISPONE NEI REGISTRI MOBILIARI

IL DEBITORE O I COOBBLIGATI, NEL TERMINE DI 30 GIORNI PREVISTO DALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA, POSSONO DIMOSTRARE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE CHE IL BENE MOBILE È STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA O DELLA PROFESSIONE E PERTANTO CHIEDERNE L'ANNULLAMENTO

ENTRO 5 GIORNI DALL'ESECUZIONE DEL FERMO, L'AGENTE/UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE PROVVEDE A DARNE NOTIZIA ALL'INTERESSATO, NOTIFICANDO UN'APPOSITA COMUNICAZIONE NELLA QUALE, OLTRE ALL'INDICAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA E DEI BENI OGGETTO DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE DEL FERMO, VENGONO RIPORTATE LE MODALITÀ DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO



ISCRIZIONE D'IPOTECA E ESECUZIONE IMMOBILIARE

L'IPOTECA È UNA MISURA CAUTELARE CHE L'AGENTE/UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE, IN PRESENZA DI UN DEBITO, PUÒ ISCRIVERE SUI BENI IMMOBILI DEL DEBITORE O DEI COOBBLIGATI A GARANZIA DEL CREDITO

DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 50, L'INGIUNZIONE COSTITUISCE TITOLO PER ISCRIVERE IPOTECA SUGLI IMMOBILI DEL DEBITORE E DEI COOBBLIGATI PER UN IMPORTO PARI AL DOPPIO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CREDITO PER CUI SI PROCEDE

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PUÒ ISCRIVERE LA GARANZIA IPOTECARIA ANCHE QUANDO NON SI SIANO VERIFICATE LE CONDIZIONI PER PROCEDERE ALL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE, PURCHÉ L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CREDITO PER CUI SI PROCEDE NON SIA INFERIORE COMPLESSIVAMENTE A VENTIMILA EURO



LA GARANZIA IPOTECARIA NON È NECESSARIAMENTE PREORDINATA ALL'ESECUZIONE



Non si procede all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali a/8 e a/9, è adibito a uso abitativo e costituisce la residenza anagrafica del debitore

Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene è inferiore a centoventimila euro

Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione, il concessionario prima di procedere all'esecuzione deve iscrivere ipoteca



L'ipoteca è un obbligo quando l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione



Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione

IL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI

PROCEDURA PER IL PIGNORAMENTO DEL TERZO

Salvo che per i crediti pensionistici...l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543 cpc, secondo comma, numero 4, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica


b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme

ESECUZIONE FORZATA



**MODALITÀ DI ESECUZIONE FORZATA
SEMPLIFICATA E PIÙ RAPIDA PERCHÉ
RIDUCE I TEMPI E EVITA LE LUNGAGGINI
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

**ESECUZIONE
DIRETTA**



**senza l'intermediazione
del giudice
dell'esecuzione (salvo
che per i crediti
pensionistici)**

MODALITA' DELL'ESECUZIONE

**ORDINE AL TERZO DI PAGARE
DIRETTAMENTE AL CONCESSIONARIO
LE SOMME DOVUTE AL DEBITORE**

- Notifica dell'atto di pignoramento al debitore e al terzo

PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI



TERZI CREDITORI

- Il datore di lavoro del debitore
- **Gli enti previdenziali**
- La banca presso cui il debitore ha acceso un conto corrente
- **il conduttore di un immobile concesso in locazione dal debitore**

DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE DEL TERZO



**DATORE DI
LAVORO**



AFFITTUARIO



BANCA



**ALTRO
CREDITORE**